

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

di:

- a) **EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE**
- b) **ATTIVITA’ RICREATIVE ESTIVE**

art. 1 – Finalità

il Servizio di Educativa Territoriale per Minori e Famiglie si caratterizza come un’attività svolta all’esterno delle strutture socio – assistenziali e si concretizza in un supporto relazionale ed educativo dell’operatore per minori e/o con il loro sistema familiare ed ambientale, utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio che possono essere coinvolte nel progetto educativo.

Il Servizio vuole essere una sostanziale alternativa alle diverse forme di allontanamento dal nucleo familiare e permettere l’attivazione di progetti volti ad evitare situazioni di rischio pregiudizievole per il minore e facilitare per il rientro in famiglia dei minori ospiti in strutture di accoglienza residenziale.

Il presente Capitolato disciplina le modalità di svolgimento del Servizio di Educativa Territoriale rivolto alle famiglie residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Pietrasanta, al cui interno siano presenti soggetti minori, che manifestino stato di disagio educativo e sociale con difficoltà nel raggiungimento dell’autonomia personale.

La progettazione e gestione del servizio dovrà espressamente riferirsi e perseguire le finalità e gli obiettivi indicati dalla deliberazione C. R. Toscana n. 238 del 23 dicembre 2003 “ Piano d’azione Diritti dei Minori” e dalla specifica normativa di settore.

art. 2 - Valore presunto dell’affidamento

A) L’importo presunto per l’affidamento del servizio di educativa a minori e famiglie è fissato in € 74.004,00 annui IVA esclusa, determinato in riferimento al monte ore ipotizzato e potrà variare in aumento o in difetto fino alla concorrenza di un 20% dell’importo complessivo.

B) L’importo presunto per l’affidamento del servizio di attività ricreative estive periodo pari a n. 22 settimane complessive (n. 11 per anno), è fissato in € 17.356,68 annui IVA esclusa, determinato in riferimento al monte ore possibile e potrà variare in aumento o in difetto fino alla concorrenza di un 20% dell’importo complessivo.

[€ 91.360,07 annui presunti - IVA esclusa]

Valore complessivo presunto A+B, biennio, € 182.721,36 IVA esclusa.

art.3 – Revisione del prezzo contrattuale

Il prezzo di aggiudicazione per l’erogazione dei servizi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

art. 4 – Durata

L’affidamento del servizio di educativa a minori e famiglie ed attività ricreative estive ha durata pari a mesi 24. _Il contratto ha decorrenza dalla data di aggiudicazione.

Il monte-ore complessivo annuale**, si intende comprensivo del tempo-lavoro a diretto contatto con l’utenza, degli incontri con gli assistenti sociali, con altri operatori, con il

Responsabile del Servizio nominato dalla Ditta, con le risorse istituzionali e non del territorio, con le famiglie degli utenti, delle supervisioni e riunioni di equipe.

** monte ore annuo riferito a presunti n. 30 minori :

n. 41 settimane= servizio educativo c/o domicilio (max ore 80 sett.):	ore 3.280
= supporto educativo extra scuola (max ore 20 sett.):	ore 820
n. 11 settimane= supporto educativo ad attività estive :	ore 100

Totale ore n. 4.200

Attività ricreativa estiva riferita a ca n. 25 minori

(n. 11 settimane: metà giugno /2° sett. Settembre)

Totale ore n. 1.188

art. 5 – Modalità per l’aggiudicazione del servizio.

Per la tipologia di servizio oggetto del presente appalto, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario sintetizzati nell’art. 2 del d.lgs n. 163/2006, si opera mediante la correlazione di varie fonti per la regolazione di aspetti procedurali specifici:

-d.lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’ art. 20 “Appalti di servizi elencati nell’allegato IIB”, ove si stabilisce un regime speciale per l’aggiudicazione rispetto al quale deriva l’applicazione di tre sole norme dello stesso d.lgs n. 163/2006: art. 68 (specifiche tecniche), art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

-legge n. 328/2000,

- quadro di raccordo garantito dai criteri individuati dal DPCM 30 marzo 2001 che consente l’impostazione di procedure riservate a particolari tipologie di soggetti,

-L.R.T. 13.07.2008 n. 38” Norme in materia di contratti pubblici” ed in specifico l’art. 36 “Criteri di aggiudicazione”: -le stazioni appaltanti utilizzano per l’aggiudicazione il **criterio**

dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

-deliberazione C.R.Toscana 31.10.2001 n. 199 “ Approvazione direttive per l’affidamento dei servizi alla persona” punto 4.2 ove si prevede che il processo di selezione e valutazione delle offerte sia fondato, per l’esame della parte tecnico-qualitativa delle proposte concorrenti, su elementi che permettano l’esplicitazione effettiva delle capacità progettuali e gestionali degli offerenti in relazione al servizio in appalto.

Art. 6 – oggetto dell’affidamento

Lettera A)

Aspetti generali:

- garantire un supporto socio – educativo ai minori con problematiche socio – familiari, relazionali, di socializzazione e a rischio di devianza;
- assicurare e facilitare il mantenimento di relazioni familiari e delle capacità genitoriali del nucleo di vita del minore con un supporto per il superamento delle dinamiche psico – sociali causa della sua disgregazione;
- favorire il percorso di crescita del minore;
- stimolare il recupero delle autonomie personali;
- sostenere la famiglia nel compito educativo;
- Promuovere stili di vita positivi
- Offrire spazi e tempi di ascolto, di interazione e di relazione tra bambini, bambini e adulti, e fra adulti, con la presenza di operatori di supporto alla funzione genitoriale.

L’intervento si esplica mediante la definizione di un Piano Educativo Individualizzato, quindi in un percorso individuale che , partendo dai bisogni del minore, sviluppi attività educative (individuali e/o di gruppo) finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti.

Ogni minore in carico avrà un educatore di riferimento, responsabile della realizzazione del Piano educativo e dei rapporti con la famiglia.

obiettivi specifici rispetto al nucleo familiare:

*coinvolgere il nucleo familiare nella costruzione di un progetto educativo per il minore;

*attivare le potenzialità inespresse e inutilizzate della famiglia attraverso un percorso condiviso;

*accompagnare la famiglia a riconoscere e a svolgere i propri compiti e responsabilità Genitoriali;

*Promuovere il cambiamento degli stili relazionali e organizzativi della persona e della

Famiglia;

*valorizzare risorse e competenze genitoriali, per consentire il superamento, autonomo, delle difficoltà e la risoluzione/gestione della conflittualità grazie all'offerta di un supporto qualificato;

*sostenere le famiglie e/o le persone con gravi difficoltà sociali e/o educative, per il tempo necessario a superare i problemi della famiglia di origine tramite l'accoglienza, del minore o della persona con problemi presso un'altra famiglia di parenti o di terzi.

Obiettivi specifici rispetto al minore:

- promuovere l'autonomia e lo sviluppo del minore mediante l'affiancamento di un educatore che lo aiuti nel processo di crescita valorizzando le sue risorse e potenzialità;
- costruire un progetto educativo individualizzato, cogliendo i bisogni prevalenti e individuando le risposte più adeguate mediante la presenza dell'educatore nel contesto domiciliare;
- favorire l'inserimento sociale dei ragazzi mediante il supporto emotivo, informativo ed esperienziale, facendo maturare la capacità di partecipare attivamente nelle reti sociali;
- accompagnare il minore nel percorso di un eventuale allontanamento dalla famiglia d'origine e/o il rientro in essa;
- favorire attività di socializzazione ed animazione utili all'inserimento e alla partecipazione del minore stesso in attività ludiche, ricreative, culturali e sportive;
- intervenire sul fenomeno dell'inadempienza e della dispersione scolastica, raccordo tra scuola – gruppi di volontariato – ed associazioni presenti sul territorio.

obiettivi specifici rispetto i servizi e il territorio:

- potenziare la rete dei servizi esistenti aumentando le opportunità di sinergia tra pubblico, privato sociale e cittadinanza;
- sviluppare percorsi di presa in carico congiunta per garantire un intervento globale sul minore in difficoltà;
- attivare, valorizzando le realtà socio-culturali della comunità di appartenenza, una rete di supporto per il minore e il suo nucleo familiare;
- attivare una riflessione sulle problematiche minorili del territorio, al fine di promuovere la realizzazione di ulteriori iniziative e progettualità.

Le prestazioni di norma vengono erogate in orario diurno, dal lunedì al sabato, salvo particolari circostanze in cui si ravvisi la necessità di intervento anche in giorni festivi e/o secondo programmi di attività preventivamente concordati tra servizio sociale e cooperativa aggiudicataria.

Lettera B): animazione estiva

Le finalità pedagogiche delle attività estive, mirano a dare vita a un bambino, che partendo dalle proprie qualità specifiche riesce ad accogliere le esperienze e farle divenire bagaglio culturale.

Le attività vogliono consentire una significativa esperienza sul piano affettivo ed emotivo (l'elemento relazionale assume un valore pratico e terapeutico nello stesso momento).

L'intervento deve dimostrarsi utile fornendo ai ragazzi l'integrazione dell'esperienza a valenza educativa e ricreativa, in un contatto ludico e con un rapporto favorevole con il territorio.

L'impostazione metodologica deve creare mediante le attività proposte, uno sfondo relazionale che consente agli operatori di focalizzare l'attenzione verso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e verso la partecipazione alla vita della comunità.

Il servizio di animazione estiva viene svolto dal lunedì al sabato incluso con **orario unico** e non superiore ad ore 8 giornaliere.

Art. 7 - Partecipazione alla selezione- requisiti

Per la partecipazione alla presente gara il concorrente deve possedere comprovati requisiti

professionali, nonché adeguata capacità finanziaria, economica e tecnica.
A tal fine il concorrente dovrà compilare l'istanza di partecipazione alla gara mediante dichiarazione come da **allegato fac simile** .

E' richiesto il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in originale o copia conforme, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione a corredo dell'offerta; detto certificato dovrà essere completo di nulla osta ai fini dell'art.10 della legge n°575 del 1965, e dallo stesso dovrà risultare l'inesistenza di procedure in corso di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata (quest'ultima condizione potrà anche essere alternativamente documentata con un certificato del tribunale fallimentare, in originale o copia conforme in data anteriore a sei mesi). Il suddetto certificato potrà essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n°445 del 2000, in cui la ditta attesta che non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. n°163/2000;

Possono chiedere di partecipare alla selezione le Cooperative sociali iscritte:

- all'albo nazionale della cooperazione;
- all'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione A;
- in caso di partecipazione di CONSORZI TRA COOPERATIVE, iscrizione alla sezione C. (ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163, la documentazione richiesta dovrà essere presentata da ciascuna ditta associata o consorziata);

Nel caso di raggruppamento temporaneo deve inoltre specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole cooperative.

Non è ammessa la partecipazione individuale contestualmente alla partecipazione in raggruppamento o in consorzio con le altre ditte, pena l'esclusione della ditta concorrente e del raggruppamento o del consorzio cui la stessa partecipi.

Le cooperative partecipanti debbono presentare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non trovarsi in presenza di alcuna delle cause ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- 2) iscrizione nei previsti registri professionali;
- 3) dimostrazione che la gestione del servizio rientra tra le proprie finalità statutarie;
- 4) avere capacità tecnico-organizzativa adeguata alla esecuzione del servizio risultante da:
 - a) sede operativa nel Comune di Pietrasanta (ovvero impegno ad attivarla in caso di aggiudicazione);
 - b) avere già effettuato, per conto di Enti Pubblici, la gestione di servizi di educativa a favore di minori;
- 5) avere capacità economico-finanziaria adeguata al servizio risultante da volume di affari realizzato nel triennio precedente (2005/2007), in servizi di educativa favore di minori;
- 6) impegno nell'applicazione del CCN di lavoro del settore;
- 7) impegno, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali, a ricollocare gli operatori già impegnati nelle stesse attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati.

L'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n°163/2006, e si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con altre modalità consentite dalla legge.

Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell'articolo precedente, l'Amministrazione accerti che l'aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n°163/2006, dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario stesso assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.

Il provvedimento motivato di decadenza dall'aggiudicazione, comporta l'esercizio di azione diretta al risarcimento del danno, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

Art. 8 - Termini e modalità di presentazione dell' istanza di partecipazione

La documentazione amministrativa unitamente all'offerta e al progetto tecnico dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta esclusivamente a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mezzo consegna a mani, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura entro i termini indicati nell'apposito bando di gara.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

L'istanza di ammissione alla gara (secondo lo schema approvato con il bando di gara e disponibile presso gli uffici di servizio sociale, o sito internet www.comune.pietrasanta.lu.it), **in competente bollo**, deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o consorzio, nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione/consorzio.

Alla domanda, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i e le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al precedente articolo.

Sul plico, contenente il nome, la ragione sociale della ditta mittente, da indirizzare al Comune di Pietrasanta – Ufficio Protocollo- P.zza Matteotti n° 29 – 55040 Pietrasanta (LU) deve chiaramente risultare la seguente dicitura :

OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI e FAMIGLIE.

Il plico dovrà, contenere:

◆Ricevuta dell'avvenuto versamento CIG in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

◆la documentazione amministrativa

◆tre buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente con i numeri 1, 2 e 3 e contenenti ciascuna quanto di seguito previsto:

busta 1) merito tecnico organizzativo

busta 2) progetto di gestione

busta 3) offerta economica

Art. 9 - Commissione giudicatrice - Esame delle richieste e valutazione delle offerte

In considerazione dell'utilizzo , quale criterio generale di valutazione delle offerte, del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.84, comma 1, del dlgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), e art. 36 L.R.T. n. 38/2008, le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice all'uopo nominata.

Ai sensi dell'art. 36 della legge Regione Toscana n. 38/2008 i componenti della commissione diversi dal presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo, riferito al contratto di cui si tratti.

La commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte prende in esame il bando, il capitolato speciale e ogni altro documento integrativo inerente la gara. Essa fissa quindi in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

La gara si svolgerà attraverso le seguenti **fasi**:

I° fase: nella seduta pubblica: presso la sede dei servizi sociali, palazzo comunale, a cura della commissione giudicatrice verranno effettuati i seguenti adempimenti:

- verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine indicato;

- apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui sopra;

- verifica della produzione della documentazione amministrativa,

- riscontro circa la presenza delle 3 buste contenenti: merito tecnico-organizzativo (BUSTA 1),

proposta progettuale (BUSTA2), offerta economica (BUSTA3).

II° fase: in **seduta non pubblica** verrà effettuata dalla commissione giudicatrice l'apertura della busta 1) merito tecnico organizzativo e della busta 2) progetto di gestione. Seguirà la relativa valutazione e attribuzione dei punteggi.

III° fase: in **seduta pubblica:** a cura della commissione giudicatrice, si procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla rilevazione di offerte anormalmente basse.

Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art.86 del dlgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli artt. 87 e 88 dello stesso decreto.

Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l'esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l'art. 88 comma 7 del dlgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice **formalizza una graduatoria di merito: IV ° fase**

Giorno, ora e luogo delle sedute pubbliche, saranno comunicate ai concorrenti tramite fax con almeno 24 ore di anticipo.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della disamina delle offerte, tutte le precisazioni e delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

criteri di valutazione: (punti 100 da attribuire):

PROGETTO-OFFERTA (MAX PUNTI 35)

Un punteggio inferiore a 21/35 comporta l'esclusione dell'offerta.

Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi:

- ascolto e interpretazione dei bisogni
- indicazione di risposte ai bisogni emersi
- modalità di costruzione e composizione della relazione con il minore e con la famiglia sostegno educativo al minore e alla famiglia
- sostegno ai minori e alle famiglie nel rapporto con il contesto sociale
- osservazione nel contesto familiare e sociale
- Presenza di un sistema di monitoraggio, valutazione e controllo della qualità delle prestazioni erogate, di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e di verifica sui singoli piani di intervento.
- Attività di programmazione e coordinamento
(punti da 0 a 25)

Sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato), ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza.

(Punti da 0 a 8)

Impiego documentato di volontari, quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro degli operatori indicati nel capitolato.

(Punti da 0 a 2)

MERITO TECNICO- ORGANIZZATIVO (MAX PUNTI 35)

Un punteggio inferiore a 21/35 comporta l'esclusione dell'offerta.

Il merito tecnico- organizzativo attiene all'affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione oggetto di affidamento.

Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi:

A) -qualità professionale dei prestatori dei servizi e dei dirigenti dell'impresa concorrente, intesa come possesso di titoli di studio e professionali, con particolare riferimento ai soggetti concretamente responsabili dei servizi afferenti al settore di intervento, cui si riferisce l'appalto.

(Punti da 0 a 10)

B) -formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno dall'organizzazione, nell'ultimo triennio con particolare riferimento a:

^rapporto tra fatturato globale e spese sostenute per la formazione del personale (soci e dipendenti) al netto delle spese relative ai partecipanti in termini di stipendi, trasferte, rimborsi spese ecc.;

^numero di ore di formazione (esclusi convegni e simili) cui abbiano effettivamente partecipato soci e dipendenti suddivise per livello di inquadramento secondo il seguente schema:

liv. inquadram.	N. dipendenti/soci	tot. Ore formaz.	Media pro-capite
-----------------	--------------------	------------------	------------------

(Punti da 0 a 5)

C) -servizi con caratteristiche simili a quelle del servizio oggetto di affidamento, gestiti nel triennio precedente dal concorrente, con particolare riguardo ai servizi gestiti sul territorio di riferimento

(Punti da 0 a 12)

D) -entità dei beni mobili (compresi i beni mobili registrati) e materiali , strumentali all'erogazione del servizio, di cui le organizzazioni abbiano la disponibilità e la cui utilizzazione sia espressamente prevista nel progetto di gestione

(punti da 0 a 4)

E) – Acquisizione di certificazione di qualità ISO 9000 della cooperativa/consorzio

(Punti da 0 a 4)

PREZZO (MAX PUNTI 30)

L'offerta dovrà indicare il valore dei singoli servizi (educativa territoriale , Attività ricreative estive), IVA esclusa.

L'offerta dovrà altresì indicare il costo orario degli operatori, e gli altri elementi economici connessi al servizio. Il compenso orario degli operatori impiegati dovrà contenere la specifica delle voci e degli oneri che concorrono a determinarlo.

Il prezzo dovrà inoltre essere inclusivo dei costi relativi alla sicurezza e all'erogazione del servizio in oggetto.

Si rammenta che **il servizio non contempla attività di turnazione.**

Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria di merito verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{\text{miglior prezzo} \times 30}{\text{prezzo offerto}}$$

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il progetto - offerta presentato sarà vincolante per la Ditta offerente.

Art. 10 – Prezzo - Corrispettivo

Il prezzo orario massimo stabilito a base d'asta è di € 17,62 (diciassette/62) per un V° livello - IVA esclusa- (personale educatore) e di € 15,38 (quindici/trentotto) per un III° livello – IVA esclusa - (addetto con funzioni non educative).

IL prezzo orario per servizio eventualmente reso in giornata festiva viene aumentato secondo le disposizioni in materia.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta affidataria sarà effettuato a fronte delle fatture emesse da parte della ditta corredate di tutte le schede orarie suddivise per singoli utenti, previo riscontro della regolarità del servizio svolto.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta affidataria e quant'altro da essa dovuto.

Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento.

Art. 11 - Personale

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento delle attività educative mediante impiego di personale con idoneo titolo di studio e/o qualifica ottenuta a seguito di corso riconosciuto dalle normative nazionali e regionali e dai contratti di lavoro, debitamente formato ed idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale .

Tale personale deve possedere esperienza almeno triennale maturata negli stessi Servizi c/o Enti Pubblici ed è tenuto a:

- compiere un periodo di osservazione sul minore a diretto contatto con lo stesso per la ulteriore definizione dell'intervento;
- formulare i dettagli operativi del piano individualizzato definito dal servizio sociale
- realizzare le attività e gli interventi a favore del minore ;
- ricercare ed attivare le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi educativi

La valutazione del personale avverrà sulla base di un quadro comparativo tra i curricula presentati, attribuendo il punteggio massimo alla descrizione delle professionalità ritenute più esaustive avendo a riferimento i servizi stessi.

In sede di formulazione dell'offerta tecnica ai fini della valutazione della stessa, dovrà specificarsi sia il profilo professionale sia il livello di inquadramento contrattuale del personale che la ditta impiegherà nel servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre prevedere la figura di un "Responsabile" del servizio di educativa territoriale minori che assuma le funzioni di referente nei confronti del Comune. L'aggiudicatario deve garantire la continuità di tale figura per tutta la durata dell'appalto il quale svolgerà le seguenti funzioni:

Coordina l'attività del Servizio garantendo collegamento e omogeneità negli interventi secondo le linee progettuali proposte;

Partecipa alle riunioni di équipe per la presa in carico, la progettazione e la verifica annuali e, su valutazione, a quelle che si svolgono in corso d'anno;

La qualifica richiesta per tale figura è ravvisabile in:

Laurea in Scienze della Formazione, in scienze dell'educazione, in Psicologia o similari, con iscrizione ad albi professionali con almeno tre anni di esperienza professionale nel Servizio Educativo Territoriale o in servizi analoghi per Enti Pubblici;

La mancanza dei requisiti richiesti o la mancata corrispondenza rispetto a quelli indicati nell'offerta costituirà presupposto per procedere a formale richiesta, nei confronti della ditta, a provvedere alla sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio.

Tutto il personale utilizzato nell'attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro.

Il personale dovrà inoltre:

- 1) essere (o essere messo) in condizione di disporre di adeguati mezzi di trasporto per poter effettuare l'eventuale accompagnamento di minori a centri o luoghi di frequentazione presenti sul territorio.
- 2) essere opportunamente formato ivi compresa la formazione sugli adempimenti della legge 626/94 e successive modificazioni.

La cooperativa si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi della L. 626/94 e successive modificazioni rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi.

E' a carico della Ditta aggiudicataria la specifica polizza R.C.T.;

Art. 12 - Obblighi dell'affidatario

A):

Presso la sede del Servizio Sociale dovrà essere mantenuta e costantemente aggiornata, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi all'utenza, la seguente documentazione:

-La cartella utente contenente dati e documenti personali, eventuale documentazione anamnestica, il Progetto Individualizzato;

- il Registro infortuni;

- la Rendicontazione delle presenze, degli orari settimanali degli operatori, delle attività programmate per l'utente.

Dovrà essere inoltre prodotta una relazione annuale dettagliata sulla gestione da presentare entro il mese di Gennaio di ogni anno.

B):

L'affidatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

L'Amministrazione si riserva, la facoltà di verificare, presso gli uffici assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che possa accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa, nell'esecuzione del servizio

C):

L'affidatario, è tenuto ad impiegare nel servizio i soli operatori dei quali viene valutato il curriculum professionale. Altresì, salva diversa disposizione comunale è, di norma, tenuto ad adibire al servizio operatori fissi onde garantire la continuità del rapporto instaurato con il fruitore del servizio.

Eventuali sostituzioni di operatori devono essere preventivamente comunicate al Servizio Sociale, che ne valuta l'opportunità e la compatibilità con le esigenze dell'utente.

In caso di assenza degli operatori per qualsiasi motivo, la cooperativa dovrà garantire la sostituzione nel termine massimo di 1 giorno lavorativo a partire dalla data in cui si è verificata l'assenza; il mancato rispetto del termine comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste.

D):

L'Affidatario del servizio è responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato. Il Comune ha facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

Sono, inoltre, posti a carico dell'Affidatario i seguenti obblighi:

- a. informare il proprio personale circa il contenuto del presente capitolato;
- b. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- c. l'impegno a favorire la continuità di rapporto del personale occupato, valorizzando tutte le garanzie previste dai contratti di lavoro vigenti in ambito nazionale e territoriale a tutela dei dipendenti delle imprese di settore, qualunque sia la qualificazione giuridica ed economica delle aziende.

Art. 13 – Compiti e funzioni dell' Amministrazione Comunale

L'Amministrazione, a mezzo degli uffici di servizio sociale, si riserva i seguenti compiti e funzioni:

- a) raccoglie e analizza i bisogni relativi al Servizio di Educativa territoriale
- b) definisce i criteri e le modalità di ammissione degli utenti al servizio
- c) Definisce macro-piani di intervento e di individuazione degli specifici obiettivi educativi;

- d) analizza e verifica l'erogazione del Servizio con riferimento ai Piani individualizzati
- e) promuove iniziative di sensibilizzazione rispetto alle realtà dei minori;
- f) coordina eventuali interventi di volontariato sul territorio;
- g) calendarizza e convoca le équipes professionali per le azioni di progettazione e verifica.

Art. 14 - Doveri nei confronti dei fruitori il servizio

E' fatto divieto assoluto al personale della ditta di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o dei loro familiari.

Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy e della deontologia professionale. La ditta aggiudicataria ed il di lei personale si impegnano a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

E' compito dell'Affidatario segnalare, tempestivamente, all'Amministrazione Comunale modificazioni, in positivo od in negativo, delle condizioni dell'utente ed eventuali problemi, non rilevati precedentemente e/o insorti durante il periodo di erogazione del servizio, che richiedano modifiche del piano individuale d'intervento predisposto o sospensione del servizio erogato. L'Affidatario si impegna a richiamare e, se richiesto dall'Amministrazione, a sostituire il personale che non osservi gli obblighi previsti dal presente capitolato.

Art. 15- Indirizzo e controllo sulla cooperativa

La Cooperativa è responsabile del conseguimento del risultato ad essa assegnato nell'ambito del rapporto contrattuale e facente riferimento al progetto da essa predisposto per l'espletamento del servizio .

La Cooperativa è tenuta a garantire il costante raccordo con il Servizio Sociale mediante la figura del responsabile.

L'Affidatario si impegna a fornire, su richiesta dell'Ente ed entro i termini perentori da questo stabiliti, tutta la documentazione necessaria per consentire le verifiche di cui ai commi precedenti.

Il Comune di Pietrasanta tramite gli uffici di servizio sociale potrà effettuare controlli volti a verificare il rispetto, da parte della Cooperativa, degli standard di qualità osservati nel campo della assistenza educativa ai minori e la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di promuovere regolari verifiche ed indagini sulla regolarità dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative.

Il Comune si riserva, altresì, di contattare periodicamente gli utenti ed i loro familiari per controllare la qualità, sia effettiva sia come percepita dagli utenti delle prestazioni.

Art. 16 - Obblighi a carico della ditta derivanti dai rapporti di lavoro

La ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti di tutti gli operatori e dei soci lavoratori impiegati nella gestione del servizio, condizioni contrattuali, relative a ciascuna professionalità, non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di settore, dagli accordi integrativi dello stesso e dagli accordi locali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario è unico responsabile della corresponsione al personale, impiegato per l'attuazione del servizio, delle retribuzioni e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, in ordine ai quali adempimenti l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere adeguata dimostrazione

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e/o dagli Istituti competenti, la stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Il ritardo nel pagamento della fattura da parte del Comune, derivante da sospensioni relative alla regolarizzazione della posizione della ditta affidataria, di cui al precedente comma, non potrà essere motivo di richiesta interessi o risarcimento dei danni.

Nel caso in cui la ditta non adempia entro il termine assegnato, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Assicurazione

L'Affidatario provvede a sottoscrivere polizza assicurativa per l'impresa stessa e per il personale impiegato, per l'eventuale responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto. La polizza, avendo esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo il Comune di Pietrasanta esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio, non libera la ditta affidataria dalle proprie responsabilità.

Art. 18 - Rispetto delle norme in materia di sicurezza

La ditta affidataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del Dlgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi, di mezzi e dispositivi di protezione individuali e antinfortunistici atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Dovrà, in ogni caso, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 19 - Inadempienze

Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara.

L'appaltatore non può in nessun caso, con sua decisione unilaterale, sospendere il servizio, nemmeno qualora siano in atto controversie con il Comune.

In caso di mancata o ritardata prestazione del servizio per fatto imputabile all'Affidatario, il Comune applicherà una penale di € 100,00 per ogni ora di prestazione non effettuata.

Nel caso di ulteriori inadempienze agli impegni previsti nel Contratto, l'Affidatario sarà diffidato a adempiere entro un congruo termine – definito in base al tipo di inadempienza contestata; decorso inutilmente detto termine, sarà applicata a carico dell'Affidatario, previa comunicazione scritta, una penale da un minimo di € 100,00 al giorno ad un massimo di € 250,00 al giorno, secondo giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio, per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra il momento della contestazione, di cui al comma successivo, e quello della regolarizzazione accertata.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la ditta affidataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione.

L'importo della penale sarà defalcato in sede di liquidazione della fattura.

Nel caso di segnalazione per n°3 volte consecutive nei confronti di un operatore, con richiesta di allontanamento dello stesso dal servizio, il Comune applicherà una penale di € 500,00 all'Affidatario.

L'importo della penale sarà defalcato in sede di liquidazione della fattura.

Verificandosi abusi, carenze o inadempienze di qualsiasi tipo rispetto agli oneri fissati nel presente capitolato, inosservanza di leggi o regolamenti, l'Amministrazione, qualora l'affidatario, appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro i termini indicati, ha la facoltà, oltre ad applicare le penalità previste nel presente articolo, di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese dell'affidatario, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

In caso di violazione di norme di legge o regolamento o di gravi, o ripetute, inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'Affidatario previsti dal presente contratto, il Comune potrà insindacabilmente decidere la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art.1456 C.C..

Analoga facoltà compete all'Affidatario in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte del Comune. In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, l'Amministrazione procederà nei confronti della ditta rivalendosi, per i danni eventualmente sofferti, con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni.

Tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali, pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto, di diritto o di fatto.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di quindici giorni, da trasmettere con lettera raccomandata AR.

A fronte di risoluzione per causa imputabile all'affidataria, quest'ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni due dalla data di risoluzione del contratto.

Art. 21 - Divieto di subappalto

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, salvo maggiori danni accertati dalla stazione appaltante.

Art. 22 – Cauzione

Ai sensi dell'art. 37 della L.R.T. n. 38/2007 art. 37 "Disposizioni in materia di cauzione" si stabilisce che **l'offerta non sia corredata da cauzione provvisoria** (Ai sensi dell'art. 75 del Dlgs n. 163/2006, la garanzia provvisoria di corredo all'offerta è stabilita nel 2% del prezzo base indicato nel bando) e la stessa deve essere presentata dal solo concorrente aggiudicatario costituendo **comunque La prestazione della cauzione provvisoria condizione necessaria per l'aggiudicazione definitiva.**

La cauzione può essere prestata mediante presentazione di:

- fideiussione bancaria rilasciata da istituti di Credito
- polizza assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazioni autorizzate ai sensi di legge
- polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'apposito elenco speciale ai sensi del D.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed autorizzati dal Ministero del tesoro, Bilancio e programmazione economica
- assegno circolare non trasferibile intestato alla tesoreria del Comune di Pietrasanta

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 7 del d.lgs n. 163/2006, le ditte partecipanti alla gara, munite della certificazione del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati, potranno prestare la cauzione provvisoria con una **riduzione del 50% dell'importo richiesto nel bando.**

La stazione appaltante nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della cauzione di cui al comma 2 del presente articolo.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione.

Resta salvo per l'Ente, l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato ad integrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dai corrispettivi d'appalto.

La cauzione resterà vincolata sino alla scadenza dell'intero periodo di durata contrattuale e sarà restituita al termine dello stesso, sempre che non risultino, a carico della ditta, inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause che ne impediscano la restituzione. Dette cauzioni, se prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 23 - Stipulazione del contratto e spese

Tutte le spese inerenti al presente contratto o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa

disposizione di legge, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Pietrasanta.

In sede di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del C.C., la ditta dovrà specificatamente approvare la clausole di cui al presente contratto.

Art. 24 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Lucca.

Art. 25 - Norme di rinvio

Il servizio oggetto del presente affidamento è regolato, per quanto non previsto dal presente capitolato, dalle norme vigenti in materia.

Art. 26 - Tutela della privacy.

Nella procedura selettiva saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della L.675/96 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 la Cooperativa aggiudicataria assume la qualifica di responsabile del trattamento.

La Cooperativa aggiudicataria dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili e, come tali, sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.

La Cooperativa si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

La Cooperativa si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

La Cooperativa consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

Art. 27 - Revoca.

L'affidamento potrà essere revocato dal comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, per comprovati motivi di pubblico interesse.

Art. 28 - Sciopero. La ditta aggiudicataria dovrà garantire, anche in caso di sciopero del personale, i servizi essenziali richiesti a tutela dei minori interessati, a norma della Legge 12/6/90 n. 146.